



Servizi contabili e amministrativi
per aziende e professionisti

Abano Terme, 14/04/2020

Oggetto: LE NUOVE SOSPENSIONI DEI VERSAMENTI DISPOSTE DAL C.D. “DECRETO LIQUIDITÀ”

Gent.mo cliente, riepiloghiamo di seguito alcune misure in materia di sospensione di versamenti tributari/contributivi disposte dall'ultimo “Decreto liquidità” (DL 23/2020 sulla G.U. 8.4.2020, n. 94 (edizione straordinaria)).

SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO PER SOGGETTI CON RIDUZIONE DEL FATTURATO / CORRISPETTIVI

è prevista la sospensione dei versamenti “*in autoliquidazione*” **in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020**

in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:**

- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

La sospensione riguarda i versamenti relativi a:

- **ritenute alla fonte** di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle

trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;

- **IVA;**
- **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.**

ATTENZIONE:

La sospensione in esame interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto, con particolare riferimento a quelli in **scadenza nel mese di maggio**, la stessa riguarda, oltre ai contributi relativi ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla Gestione separata INPS, anche la **prima rata fissa per il 2020** dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla **Gestione IVS commercianti - artigiani**.

Dovrà **essere chiarito** se tale sospensione interessa anche i **contributi Enasarco** relativi al primo trimestre.



Servizi contabili e amministrativi
per aziende e professionisti

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro il 30.6.2020**;

ovvero

- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

Per i clienti che **hanno iniziato l'attività dall'01/04/2019 o dall' 01/05/2019**, si può applicare la sospensione limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ai contributi previdenziali e assistenziali e iva.

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER SPECIFICI SOGGETTI

Con riferimento ai seguenti soggetti:

associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, **impianti sportivi, palestre, piscine** e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi / soggetti che gestiscono **attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub**, ecc.; il DL n. 23/2020 in esame dispone che “**restano ferme**” le sospensioni già previste.

Per i predetti soggetti la sospensione opera per i termini che scadono nel periodo **2.3 - 30.4.2020**

relativi a:

- **versamento delle ritenute alla fonte** su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24,

DPR n. 600/73;

- **versamenti / adempimenti** connessi con i **contributi previdenziali e assistenziali / premi**

INAIL.

Questi versamenti potranno essere effettuati:

- in **unica soluzione entro l'1.6.2020** (il 31.5.2020 cade di domenica);

ovvero

- in forma rateizzata, **fino ad un massimo di 5 rate mensili** di pari importo. La prima rata scade

l'1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.



Servizi contabili e amministrativi
per aziende e professionisti

ATTENZIONE:

Se un soggetto rientrante nei suddetti settori riscontri una riduzione di fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, **fruisce della nuova sospensione al 30.06.2020 (anziché 30.04.2020).**

A tal proposito va considerato che, in tal caso, la sospensione opera anche con riferimento all'IVA (in scadenza il 16.4 e il 18.5.2020).

SOSPENSIONE RITENUTA LAVORATORI AUTONOMI CON RICAVI / COMPENSI FINO A € 400.000

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 19 DL 23/2020, a favore dei soggetti con **ricavi / compensi non superiori a € 400.000** nel 2019, è prevista la possibilità di non operare la ritenuta sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - **31.5.2020** a condizione che *“nel mese precedente”* non siano state sostenute spese per lavoro dipendente / assimilato.

Le **ritenute d'acconto non operate** dal sostituto d'imposta **devono essere versate** direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi (utilizzando lo specifico codice tributo di prossima emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate):

- in **unica soluzione entro il 31.7.2020** (in precedenza, 31.5);

ovvero

- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 31.7.2020.

Lo studio è a vostra disposizione e vi invitiamo a contattarci per qualsiasi dubbio.

Dott. ANDREA GHIRO

Dott. ANDREA COSENTINO